

Sergio Briguglio

Circolare Inps sulla regolarizzazioni: alcune questioni aperte

Cari amici,

alla pagina <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/circ-inps-10-8-2009.pdf> del mio sito troverete la circolare INPS n. 101/2009 sulla regolarizzazione di colf e badanti.

Ne raccomando la lettura, essendo ricca di elementi importanti. Eccone alcuni:

1) vengono date specifiche istruzioni per la regolarizzazione di rapporti di lavoro intrapresi con soggetti abilitati allo svolgimento di attività lavorativa in Italia: cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno che abiliti al lavoro.

A proposito di quest'ultima categoria, osservo come, in base alla formulazione di art. 1 ter L. 102/2009, dovrebbe essere comunque previsto, ove sia richiesto dallo straniero interessato, il rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La cosa riguarda, per esempio, stranieri titolari di permessi più "deboli", benché abilitanti allo svolgimento di attività lavorativa (per studio, per motivi umanitari, per assistenza del minore, etc.). Il rilascio del permesso dovrebbe essere effettuato, in tutti i casi, senza riguardo per il rispetto delle quote fissate col decreto-flussi o di altre disposizioni che, a regime, lo impediscono. Trovo quindi improprio, almeno nei casi in cui il lavoratore straniero intenda avvalersi di questa possibilità, che l'istanza sia presentata soltanto all'INPS. Auspico che il Ministero dell'interno provveda a diramare prontamente disposizioni in materia.

2) vengono dati chiarimenti sulla procedura che verrà seguita per la determinazione dei versamenti dovuti per periodi diversi da quello comune a tutte le istanze (1/4/2009-30/6/2009), coperto dal contributo forfetario di 500 euro. Ricordo, in proposito, che il rapporto di lavoro denunciato deve estendersi, con continuità, per tutto il periodo che va dall'1/4/2009 alla data di presentazione dell'istanza.

Rispetto a quest'ultimo punto, la questione di rilievo è la seguente: è necessario che il rapporto si estenda con continuità fino alla stipulazione del contratto di soggiorno (che, se le istanze di regolarizzazione saranno numerose, avrà luogo, prevedibilmente, dopo molti mesi)? La risposta - a mio parere - non può che essere negativa. È vero infatti che sono sospese fino all'esito finale del procedimento, le sanzioni penali e amministrative associate al rapporto di lavoro illegale; ed è quindi vero che, ove tale rapporto proseguisse senza interruzioni dalla data di presentazione dell'istanza fino a quella della stipulazione del contratto di soggiorno, reati e irregolarità amministrative si estinguerebbero. È però altrettanto vero che sull'esito positivo del procedimento si possono fare solo scommesse. Qualora l'esito dovesse essere negativo, al datore di lavoro verrebbero contestate le infrazioni relative a tutta la durata del rapporto (ad essere sospesi sono i

procedimenti penali e amministrativi, non le disposizioni di legge da cui questi originano). Non è pensabile, quindi, che la legge imponga una condizione (la prosecuzione del rapporto tra la presentazione dell'istanza e la conclusione del procedimento) che potrebbe rivelarsi causa di un aggravamento dell'illecito.

Dovrebbe allora essere senz'altro possibile procedere alla sospensione del rapporto di lavoro durante il periodo critico. Su questo, istruzioni chiare da parte del Ministero del lavoro sarebbero benvenute.

3) sono equiparati ai datori di lavoro domestico "persona fisica" anche alcune persone giuridiche: le convivenze di comunità religiose, le convivenze militari, le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi, ricoveri per anziani, case famiglia per handicappati, tossicodipendenti, ragazze-madri, etc.).